



<https://www.fpcgil.it/?home> <http://www.abcdediritti.it/website/>

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

L'ordinamento giuridico italiano è connotato da due differenti ipotesi di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.), l'altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.).

Sebbene parte della dottrina si muova verso il superamento della distinzione tradizionale tra le due tipologie di responsabilità, nel senso di una uniformità di disciplina, ovvero si discuta della configurabilità di un concorso delle due responsabilità, le stesse differiscono in ordine a diversi profili (capacità del soggetto agente; onere della prova; termine di prescrizione; ecc.) essendo fondate su presupposti diversi.

Cosa si intende per responsabilità contrattuale

A differenza della responsabilità aquiliana che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del *neminem laedere*, quella contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempito: "l'elemento differenziale tipico (tra le due responsabilità) torna ad essere non già la predeterminazione o la predeterminabilità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l'obbligo, ma la fonte, contrattuale o meno, di quell'obbligo" (Cass. n. 4051/1990).

Responsabilità del debitore

Secondo i principi generali la responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

La norma, mirante espressamente a garantire la tutela sostanziale della posizione creditoria, va incontro a dei temperamenti, frutto del coordinamento, in primis, con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria.

La diligenza nell'adempimento

La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia", mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (diligenza del "debitore qualificato").

L'onere della prova

Rispetto alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., nella quale è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, incluso il dolo o la colpa dell'autore del danno "ingiusto", nella responsabilità contrattuale, in ragione di una "ingiustizia" del danno in re ipsa, causato dall'inadempimento (da parte del debitore di una prestazione alla quale si era precedentemente vincolato) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell'onere probatorio.

Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

Il risarcimento del danno

Ex art. 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento o al ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno).

Diversamente dalla responsabilità extracontrattuale in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale, ove l'inadempimento o il ritardo non abbiano natura dolosa, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.).

La prescrizione

A differenza del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., all'illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c. che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.

Terminologia

Le figure di responsabilità civile di cui agli articoli 2043 e ss. ricevono spesso definizioni diverse, a seconda del punto di vista da cui l'interprete si pone.

Di volta in volta si usano le seguenti espressioni:

- **responsabilità civile**, quando si vuole sottolineare il fatto che si ha una reazione dell'ordinamento a tutela di interessi privati e si pone l'accento soprattutto sul dovere di risarcire il danno;
- **illecito aquiliano**, quando si fa riferimento alle sue origini storiche, cioè alla Lex Aquilia;
- **responsabilità extracontrattuale**, quando si vuole mettere in rilievo che il rapporto intercorre tra soggetti non vincolati da obbligazioni contrattuali;
- **atto illecito**. si usa il termine illecito per indicare che il comportamento umano che ha cagionato il danno deve essere contrario ad una norma giuridica;
- **fatto illecito**, quando si vuole porre l'accento sul fatto che la responsabilità sorge non solo in conseguenza di un atto umano volontario, ma anche prescindendone, come avviene nei casi di responsabilità oggettiva.

La scelta per uno dei diversi termini a volte è casuale, ma a volte ha una sua precisa valenza, come avremo modo di vedere meglio in seguito, presupponendo una diversa concezione complessiva di tutto il sistema della responsabilità civile.